

NULLITA' DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO E DIVORZIO NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA E NELLE RIFLESSIONI DOTTRINALI

1. MATRIMONIO CONCORDATARIO NULO: QUALE DIRITTO APPLICABILE? PREMESSA

La qualificazione del rapporto intercorrente tra la giurisdizione civile e la giurisdizione ecclesiastica ha notevoli effetti sul piano pratico: dopo il Trattato Lateranense del 1929, che riconosceva giurisdizione esclusiva ai tribunali ecclesiastici relativamente alla dichiarazione di nullità di matrimoni concordatari¹, il rigoroso silenzio serbato dall'Accordo di modifica del 1984 ha portato alla proliferazione di interpretazioni differenti. Da un lato si collocano coloro² che ritengono ancora sussistente la riserva di

1 Art. 34, IV comma- Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa da matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

2 Vedi Luigi De Luca, *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale esclusiva o concorrente?*, in *Diritto Ecclesiastico*, I, 1985, pp. 312 ss. in cui l'autore desume la permanenza della riserva di giurisdizione ecclesiastica da un'analisi letterale: dall'articolo determinativo «il» dell'art. 8.2 lett. a) si desumerebbe che l'unico giudice competente è quello ecclesiastico; dello stesso autore, *La trascrizione del matrimonio canonico: disciplina sostanziale*, p. 271, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, a cura di Enrico Vitali e Giuseppe Casuscelli; l'autore evidenzia che l'Accordo esprime il principio della libertà dei cittadini di scegliere il matrimonio civile o quello religioso con o senza effetti civili. L'attribuzione degli effetti civili costituisce il riconoscimento del valore religioso che il matrimonio canonico ha per i fedeli, esso è, a giudizio dell'autore, un atto religioso che, in quanto tale, rimane subordinato alla giurisdizione esclusiva ecclesiastica; vedi Ombretta Fumagalli Carulli, *Profili di libertà*, in AA. VV., *Il nuovo Accordo tra l'Italia e la Santa Sede*, 1987, pp. 126-130; l'autrice ha ritenuto che l'ambiguità del testo normativo, causata da una scelta oscura in sede legislativa, avrebbe perciò portato incertezza nei rapporti giuridici; sembra schierarsi contro l'impostazione delle giurisdizioni concorrenti tra Stato e Chiesa Fernando Santosuosso, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, a cura di Enrico Vitali e Giuseppe Casuscelli, pp. 175 ss.; in cui l'autore segnala i numerosi problemi introdotti dall'Accordo di revisione; vedi anche Sandro Gherro, *Dalla 18/82 all'Accordo di modificazione*, in AA. VV., *Il nuovo Accordo tra l'Italia e la Santa Sede*, 1987, pp. 315-325; l'autore sostiene che il mancato riconoscimento della riserva esclusiva di giu-